TESTO UNICO PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 15

Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1, commi primo, terzo, quarto, quinto e sesto

Atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale

1. Nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana si inseriscono e si ripubblicano:

a) le leggi costituzionali;

b) le leggi ordinarie dello Stato;

c) i decreti che hanno forza di legge;

d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonche' le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo;

e) gli accordi internazionali indicati nell'art. 13, comma 1;

f) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano la illegittimita' costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere di cui alla lettera d) del comma 1. Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalita'. 3. La ripubblicazione dei decreti emanati a norma dell'art. 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dall'art. 12. 4. Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella ripubblicazione, degli estremi di registrazione.

Versione in vigore dal 13 giugno 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-promulgazione-delle-leggi-sulla-emanazione-dei-decreti/art-15-legge-11-dicembre-1984-n-839-art-1-commi-primo-terzo-quarto-quinto-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it